

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MINNOCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1973

Istituzione di Università statali nelle provincie di Frosinone e Viterbo

ONOREVOLI SENATORI. — È ben noto che nell'ultimo ventennio il numero degli studenti iscritti all'Università in Italia ha avuto un andamento rapidamente crescente. Dalle 226.542 unità (fra studenti in corso e fuori corso) dell'anno accademico 1951-52 si è giunti a ben 759.972 unità nell'anno accademico 1971-72.

Tale incremento è dovuto sia a quello naturale della popolazione in generale, sia al maggior tasso di scolarizzazione universitaria che, nel ventennio considerato, è aumentato dal 4,8 al 14 per mille rispetto alla popolazione totale.

A questa richiesta di istruzione universitaria non è stata data fino ad oggi, da parte dello Stato, una risposta esauriente e globale, tendente cioè a soddisfare quantitativamente la domanda e ad organizzarla razionalmente su tutto il territorio nazionale. Lo stesso aumento delle sedi (da 27 a 47 nell'ultimo ventennio) è dovuto più ad iniziative sporadiche, prevalentemente a carattere municipalistico e di scarso peso quantitativo, che ad interventi correttamente programmati.

Se si esamina la Regione laziale vediamo che essa non è esente dagli stessi fattori di

sbilanciamento e di sovraffollamento rilevati a livello nazionale.

Nell'Ateneo romano, costruito quaranta anni fa per una popolazione studentesca di circa 10.000 persone, si pigiano ormai oltre centomila studenti provenienti dall'intera regione. Quella romana, infatti, è l'unica Università laziale, insieme all'Istituto universitario parificato di magistero di Cassino.

Fino ad oggi un tentativo di risposta alla domanda di istruzione universitaria si è avuto attraverso tre diversi livelli: dello Stato, delle Regioni, dell'Università; da tutti e tre, però con risultati oltremodo insoddisfacenti, sia a scala nazionale che laziale.

Infatti lo Stato, dopo una lunga serie di tormentate vicende connesse alla destinazione dell'area, ha finalmente emanato una legge (22 novembre 1972, n. 771) per la « Istituzione di una seconda Università statale in Roma ». Sono però ancora molto lontani i tempi per la trasformazione di tale legge in un concreto insediamento universitario e quindi i suoi effetti benefici non potranno aversi prima della fine di questo decennio. Nello stesso tempo, se la seconda Università romana potrà alleviare la pressione studentesca che oggi soffoca l'unico Ateneo roma-

no, non vi è però dubbio che essa non potrà contribuire a ridurre quel processo di congestione dell'area domani dovuto, in gran parte, alle migrazioni dalle altre provincie laziali.

Alcune Regioni, inoltre, stanno cercando di avviare un discorso programmatico riguardante l'assetto delle sedi universitarie sul loro territorio. Tale sforzo, nel quale peraltro la Regione laziale non ha profuso molte energie, è reso però molto difficile dal fatto che la competenza in tale settore (istruzione ed edilizia universitaria) non è stata trasferita alle Regioni. Queste ultime, quindi, possono intervenire soltanto indirettamente, avvalendosi della loro competenza specifica a legiferare in tema di urbanistica e di assetto del territorio.

Altre iniziative, infine, sono state prese da singole Università, principalmente con l'intento di decongestionare le proprie sedi. In questo campo, però, l'Università di Roma non è stata particolarmente attiva sia per la scarsità dei fondi a sua disposizione (del tutto sproporzionati rispetto agli impegni che sarebbero stati necessari) sia perchè bloccata nella mitica attesa della realizzazione dell'Università di Tor Vergata, le cui premesse erano state poste nel lontano 1958.

In tale carenza di programmazione trovano spazio, purtroppo, le iniziative delle fantomatiche « libere Università » o addirittura, come sarebbe meglio definirle, delle « libere Facoltà », che proliferano come funghi in tutta la Regione.

Così dopo l'esempio di quella di Viterbo (che nella ricerca di un qualche prestigio viene chiamata « Università della Tuscia ») con le Facoltà di magistero, di scienze politiche e di economia e commercio, a Sora si apre una Facoltà di medicina e chirurgia, a Cassino all'Istituto universitario pareggiato di magistero si aggiunge una Facoltà di economia e commercio (ancora!), infine Frosinone buon'ultima (per ora) apre le iscrizioni per i corsi di giurisprudenza e di ingegneria.

Per fortuna il recente decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, ha sancito che le « denominazioni di Università, Ateneo, Politecnico, Istituto di istruzione universitaria possono

essere usate soltanto dalle Università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge ». Ciò è quanto meno servito a frenare un abuso che rischiava di assumere proporzioni preoccupanti.

Questi interventi, non coordinati, casuali, episodici, mossi soltanto da falso prestigio municipalistico, finiscono col ritorcersi a danno degli stessi studenti che vi si iscrivono, che non possono trovare attrezzature didattiche e docenti idonei, nè possono poi aspettarsi riconoscimenti ufficiali dei loro sacrifici, anche economici.

Da quanto sopra si ricava l'esigenza di impostare in termini diversi e nuovi il problema della pianificazione delle sedi universitarie nella Regione laziale, secondo obiettivi coerenti con quelli dei piani di assetto territoriale. I criteri per la localizzazione delle sedi universitarie, infatti, non possono essere ricercati soltanto all'interno dell'ambito disciplinare proprio della specifica attrezzatura. Essi, invece, devono anche tener conto dei complessi e più generali problemi economici del territorio in cui tali attrezzature si collocano, nonchè dei disegni di assetto del territorio stesso.

Da tali premesse deriva che è indispensabile per poter procedere, a proposito di localizzazione, definire anzitutto quale ruolo avranno o dovrebbero avere le attrezzature universitarie nel contesto economico ed urbanistico del territorio regionale. Va cioè anzitutto chiarito che la localizzazione delle nuove Università laziali deve essere intesa come strumento per la localizzazione degli obiettivi del piano urbanistico regionale.

Quest'ultimo non è ancora formalizzato in un disegno definitivo. Ne sono stati universalmente accettati, tuttavia, gli obiettivi di fondo e cioè:

a) il superamento degli squilibri territoriali rilevabili nella Regione, soprattutto in riferimento al rapporto Roma-resto del Lazio;

b) il miglioramento delle condizioni di vita civile attraverso una maggiore dotazione di servizi sociali.

Tali obiettivi fondamentali hanno trovato riscontro in obiettivi territoriali specifici, e cioè:

eliminazione dei dislivelli economico-urbanistici fra le diverse zone del territorio regionale, modificando la tendenza alla concentrazione su Roma e utilizzando al massimo le risorse territoriali disponibili nelle varie zone della Regione;

superamento degli squilibri socio-urbanistici tra insediamenti urbani e insediamenti rurali, attraverso una organizzazione della Regione che permetta uno sviluppo territoriale policentrico e realizzi un sostanziale innalzamento dei livelli di vita civile;

perseguimento della massima efficienza economica del sistema infrastrutturale ed insediativo regionale;

formazione di uno sviluppo integrato con le Regioni contermini;

rigida salvaguardia del patrimonio artistico-ambientale e del patrimonio paesistico.

Su questa ipotesi, la Regione laziale sembra aver costruito un disegno di assetto territoriale, ancora in fase di approvazione, che si appoggia su tre direttrici fondamentali di sviluppo:

a) la direttrice longitudinale del sistema vallivo interno (Valle del Tevere, Valle del Sacco);

b) la trasversale nord, che si forma in corrispondenza di Rieti e, attraverso la piana di Terni e la Val Nerina, raggiunge la direttrice di sviluppo longitudinale a Orte e, con un arco tangente Viterbo, si collega con Civitavecchia;

c) la trasversale sud, che si forma a Sora in corrispondenza della Val Roveto, raccogliendo i flussi provenienti, attraverso il nodo di Avezzano, da Pescara, dall'Aquila e dalla direttrice Rieti-Terni; impatta la direttrice di sviluppo longitudinale in corrispondenza delle zone di Frosinone-Ceccano e continua fino a raggiungere la Piana Pontina nella zona Latina-Cisterna, dove convergono i collegamenti di Terracina e della pedemontana dei Castelli romani.

Evidentemente i punti nodali dello sviluppo regionale, sui quali si incardina tutto lo sviluppo ipotizzato, sono proprio quelli sopra citati, ubicati rispettivamente nelle provincie di Viterbo e di Frosinone. Intorno ad essi ruotano due sistemi metropolitani: quello settentrionale (Viterbese, Reatino, Piana di Terni) con una popolazione ipotizzata in 950.000 unità al 1990, e quello meridionale (Frusinate e Piana Pontina) con una popolazione ipotizzata in 1.300.000 abitanti alla stessa data.

Ambedue i punti nodali sono quindi potenzialmente idonei ad accogliere un insediamento universitario (la cui più precisa localizzazione dovrà essere ovviamente decisa dalla Regione) dal quale, anzi, ricaverebbero un notevole impulso al loro sviluppo.

Quanto alla loro dimensione, il bacino di utenza dei sistemi metropolitani prima descritti è tale da generare l'esigenza di Università dimensionate per circa 15.000 studenti.

Moderne esigenze didattiche impongono che tali sedi comprendano insegnamenti integrati, a superamento di un pernicioso dualismo culturale: tecnico ed umanistico.

L'orientamento disciplinare di tali sedi dovrà rispondere ad un doppio ordine di requisiti: quello di contribuire al decongestionamento delle Facoltà più affollate dell'Università romana e quello di assicurare la formazione del personale qualitativamente necessario per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico dei due sistemi metropolitani.

Si è ritenuto inoltre necessario avviare la sperimentazione di nuove Facoltà (come quella di tecnologia o quella di scienze economiche e sociali), destinate necessariamente a sostituire altre non più rispondenti alle moderne esigenze formative e culturali.

Prima di passare ad un esempio più dettagliato del disegno di legge, è ancora opportuno precisare alcune cose sui contenuti dei nuovi insediamenti universitari previsti. Essi, cioè, non dovranno assolvere ad una semplice e riduttiva funzione di insegnamento superiore ma, al contrario, dovranno essere la sede per le ricerche finalizzate allo sviluppo del rispettivo territorio, per l'educazione

permanente degli adulti, per attività di promozione culturale di tutta la popolazione, per l'aggiornamento degli insegnamenti, eccetera. A tale scopo essi dovranno essere strutturati con attrezzature sufficientemente centralizzate per assicurare lo scambio didattico interdisciplinare e, nello stesso tempo, avere dei « terminali » distribuiti nel suo territorio di influenza (definiti come ambito primario di influenza territoriale) per il contatto capillare con le popolazioni interessate.

Le linee programmatiche fin qui delineate appaiono concretate nei 20 articoli di cui è composto il disegno di legge.

Il primo articolo istituisce le due nuove Università del Lazio, rispettivamente nelle provincie di Viterbo e di Frosinone, ne stabilisce i compiti e fissa le norme per la scelta, da parte degli organi regionali, del o dei comuni in cui avranno sede le due università.

L'articolo 2 elenca le Facoltà che dovranno essere comprese nelle due Università. Tali Facoltà sono state determinate in base ai seguenti criteri:

a) creare un'alternativa alle Facoltà più affollate nell'Ateneo romano;

b) tener conto delle attuali scelte degli studenti universitari dell'alto e del basso Lazio;

c) individuare le vocazioni di sviluppo economico più diffuse nelle due aree laziali.

L'articolo 3 specifica i corsi di laurea, e la loro durata, di ogni Facoltà. In particolare per le Facoltà di medicina e chirurgia autorizza la stipula di convenzioni con enti ospedalieri, per ottenere la collaborazione scientifica e didattica, purchè essi ricadano all'interno dell'« ambito primario di influenza » delle rispettive Università. Viene stabilito, inoltre, che tale « ambito » dovrà essere definito dalla Regione Lazio d'intesa con le Regioni contermini.

L'articolo 4 prevede che le Università di cui al presente disegno di legge possano allacciare rapporti di collaborazione con i provveditorati agli studi per l'organizzazione dei corsi annuali integrativi previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

L'articolo 5 struttura le Università in dipartimenti, ne disciplina il funzionamento, ne stabilisce gli organi di governo.

L'articolo 6, a sua volta, detta norme circa l'organizzazione da parte del dipartimento di scienze dell'educazione di corsi annuali di formazione pedagogica per i laureati dei corsi di laurea, che danno accesso all'insegnamento nei vari ordini di scuola.

L'articolo 7 obbliga tutto il personale (docente, non docente, studentesco) a risiedere all'interno dell'ambito primario di influenza territoriale dell'Università. Nel caso di personale proveniente da luoghi al di fuori di tale ambito, obbliga le Università ad assicurargli una residenza ricorrendo a sua volta a più soluzioni residenziali, tra cui: la costruzione di alloggi in complessi specifici, il risanamento e l'adattamento di centri storici, il ricorso ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

L'articolo 8 elenca le numerose previdenze che le due Università di cui al presente disegno di legge sono tenute ad erogare agli studenti, come: residenza (in alternativa all'assegno di studio), assistenza sanitaria, libri di testo (sotto forma di prestito), materiale didattico anche di consumo, laboratori linguistici, eccetera. Dispone altresì che le attrezzature extradidattiche universitarie vengano gestite secondo forme che assicurino la prevalente responsabilità degli studenti e stabilisce che i servizi erogati agli studenti siano gratuiti almeno per quelli che hanno titolo per concorrere alla attribuzione ed al mantenimento dell'assegno di studio.

L'articolo 9 lascia ampia libertà alle Università circa i modi di organizzazione delle loro sedi fisiche. Chiede però che vengano assicurate la diffusione territoriale delle sedi destinate ad attività extradidattiche e la concentrazione di quelle prevalentemente usate a scopo didattico.

Al fine di evitare gli inconvenienti delle sedi provvisorie e di fortuna, l'articolo 10 stabilisce che non si possa dare avvio alle attività didattiche e di ricerca delle due Università, la cui capienza massima è fissata in 15.000 studenti, se non viene prima realizzato un nucleo completo e funzionante per almeno 3.000 unità. La realizzazione di tale

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nucleo e, successivamente, dell'intera Università dovrà avvenire, stabilisce l'articolo 11, secondo procedure che assicurino due livelli di concorsi: un primo di idee ed un secondo esecutivo.

L'articolo 12 fissa in 10 miliardi lo stanziamento, per l'anno 1974, per la costruzione degli edifici e per l'acquisizione delle aree necessarie, rinviando a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, lo stanziamento per gli anni successivi. Il successivo articolo 13 fissa in 1.000 milioni lo stanziamento annuo per i contributi ordinari nonchè per le dotazioni di attrezzature didattiche e scientifiche e per la biblioteca, nonchè in lire 50.000 annue per studente lo stanziamento degli oneri di manutenzione, per le previdenze agli studenti e per le attività extra-didattiche.

I successivi articoli trattano prevalentemente degli organi di governo delle Università, in periodo transitorio e definitivo.

In particolare l'articolo 14 detta norme circa la nomina dei Comitati tecnici amministrativi, ne stabilisce i compiti, ne fissa le indennità.

L'articolo 15 stabilisce norme transitorie in attesa della regolare nomina dei Consigli di facoltà. Esso prevede, quindi, la nomina di Comitati ordinatori delle varie Facoltà e ne fissa funzionamento e durata.

L'articolo 16 prevede le procedure di formazione e di eventuale successiva modifica degli statuti delle due nuove Università.

L'articolo 17 detta norme circa la composizione, l'elezione, il funzionamento del Consiglio di amministrazione, mentre il successivo articolo 18 ne assicura la massima pubblicità degli atti.

L'articolo 19 riguarda l'assegnazione del personale di ruolo alle due Università.

Infine l'articolo 20 detta norme circa la eventuale collaborazione all'insegnamento di docenti stranieri.

A questo punto vale forse la pena di ricordare, a proposito del problema affrontato dal presente disegno di legge, le assicura-

zioni ufficialmente fornite, in due occasioni, dal Governo; l'una, quando in un dibattito alla Camera ha riconosciuto la necessità che si proceda « al più presto » alla istituzione, oltre che di una seconda Università statale in Roma, anche di altre due Università a nord e a sud di Roma; l'altra, quando, rispondendo ad un'interrogazione presentata sull'argomento al Senato dal proponente, ha precisato « che per le preannunciate Università laziali, da realizzare una a nord e l'altra a sud di Roma, sono necessari studi preparatori che un'apposita Commissione ministeriale sta in questi giorni portando a termine » e, concludendo, che « è possibile che le cennate due Università decentrate, anche se istituite successivamente a quella di Tor Vergata, siano realizzate contemporaneamente e forse prima di questa ».

Non sarà inoltre inopportuno fare riferimento anche alle conclusioni cui è pervenuta l'apposita Commissione ministeriale di studio per le nuove Università nel Lazio; conclusioni che coincidono con le proposte del presente disegno di legge.

I tempi lunghi intercorsi per l'approvazione delle leggi istitutive di altri Atenei e per la discussione di quella relativa alla seconda Università di Roma, nonchè quelli non brevi che ancora intercorrono tra l'approvazione della legge e la sua pratica attuazione, hanno consigliato il presentatore a rompere ogni indugio per dare inizio ad un iter legislativo che si augura meno difficile e più spedito.

Per la fondatezza dei motivi illustrati e per l'esigenza riconosciuta da tutti i settori di procedere speditamente nel creare i presupposti atti a determinare il superamento dei forti squilibri economici e demografici del Lazio, che si aggraverebbero ove si procedesse alla sola istituzione della seconda Università di Roma, il proponente confida che il Parlamento, nella più ampia visione di una nuova distribuzione territoriale della istruzione universitaria, voglia procedere alla sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono istituite due nuove Università statali nel Lazio — rispettivamente nelle provincie di Viterbo e di Frosinone — che sono comprese fra quelle previste dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

In aggiunta ai compiti generali delle Università previsti dalla normativa vigente, esse hanno anche il compito di promuovere, particolarmente ai fini dello sviluppo della regione laziale, la ricerca scientifica applicata, gli studi relativi alla programmazione socio-economica, l'educazione permanente per l'aggiornamento culturale e professionale dei cittadini, e di provvedere alla formazione del relativo personale ricercatore e docente, scientifico e tecnico.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito comitato presieduto dal presidente della Regione del Lazio e composto, altresì, dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, dall'assessore regionale all'urbanistica, dall'assessore regionale agli enti locali, dal presidente dell'Amministrazione provinciale interessata, provvede alla scelta del comune o dei comuni contermini in cui avrà sede ognuna delle due Università. Scaduto il predetto termine, la scelta compete al Consiglio regionale, che dovrà pronunciarsi, sentiti i presidenti delle rispettive Amministrazioni provinciali, entro i successivi 60 giorni.

Art. 2.

L'Università statale della provincia di Viterbo comprende le seguenti Facoltà:

- a) architettura;
- b) lettere e filosofia;
- c) medicina e chirurgia;
- d) scienze matematiche, fisiche e naturali;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- e) scienze economiche e sociali;
- f) tecnologia.

L'Università statale della provincia di Frosinone comprende le seguenti Facoltà:

- a) agraria;
- b) economia e commercio;
- c) ingegneria;
- d) lettere e filosofia;
- e) medicina e chirurgia;
- f) scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 3.

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunte le lauree seguenti: matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; ecologia; programmazione economica; tecnologia sanitaria. Nell'elenco delle Facoltà di cui alla tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunta la Facoltà di tecnologia.

La Facoltà di architettura della provincia di Viterbo comprende i corsi di laurea in architettura e in urbanistica.

Le Facoltà di lettere e filosofia delle provincie di Viterbo e Frosinone comprendono i corsi di laurea in lettere, in filosofia e in lingue e letterature straniere moderne.

Le Facoltà di medicina e chirurgia delle provincie di Viterbo e Frosinone organizzano i corsi relativi alla laurea in medicina e chirurgia e inoltre, d'intesa con i competenti organi regionali, scuole e corsi per la formazione di personale tecnico-assistenziale paramedico. Nel corso di laurea in medicina e chirurgia sono obbligatori almeno sei mesi di internato presso uno o più dipartimenti clinici o presso uno o più degli ospedali convenzionati di cui al presente comma. Le Università delle provincie di Viterbo e Frosinone potranno stipulare, nel rispetto dei piani regionali ospedalieri, convenzioni con enti ospedalieri che ricadano nei rispettivi ambiti primari di influenza territoriale per ottenere la collaborazione scientifica e didattica. Le convenzioni saranno sottoposte alla

approvazione del comitato regionale per la programmazione ospedaliera e, limitatamente agli aspetti connessi all'insegnamento, al Ministero della pubblica istruzione. L'ambito primario di influenza territoriale di cui al comma precedente è definito dalla Regione Lazio d'intesa con le Regioni contermini direttamente interessate.

Le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali delle provincie di Viterbo e Frosinone comprendono i seguenti corsi di laurea:

matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, su quattro anni;

matematica;

fisica.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della provincia di Viterbo comprende altresì il corso di laurea in chimica.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della provincia di Frosinone comprende altresì i seguenti corsi di laurea:

scienze biologiche;

ecologia, su quattro anni.

La Facoltà di scienze economiche e sociali della provincia di Viterbo comprende i corsi di laurea in programmazione economica, su quattro anni, e in sociologia.

La Facoltà di tecnologia della provincia di Viterbo comprende i corsi di laurea in tecnologia sanitaria, su cinque anni, e in ingegneria della tecnologia industriale.

La Facoltà di agraria della provincia di Frosinone comprende il corso di laurea in scienze agrarie.

La Facoltà di economia e commercio della provincia di Frosinone comprende il corso di laurea in economia e commercio.

La Facoltà di ingegneria della provincia di Frosinone comprende i corsi di laurea in ingegneria civile (con sottosezioni edile, idraulica e trasporti), in ingegneria meccanica, in ingegneria elettronica, in ingegneria chimica, in ingegneria nucleare.

Art. 4.

Allo scopo di consentire l'iscrizione ai vari corsi dei diplomati di cui al punto *b*) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910,

le Università di cui alla presente legge prestano ogni forma di collaborazione, per la organizzazione dei corsi annuali integrativi previsti al citato punto *b*), ai provveditori agli studi della provincia sede della Università e delle provincie contermini.

Esse forniscono assistenza didattica agli studenti regolarmente frequentanti detti corsi integrativi, e possono altresì fornire agli studenti stessi assistenza economica, secondo i criteri previsti per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario.

Art. 5.

Le Università di cui alla presente legge sono strutturate in dipartimenti. Il dipartimento organizza e coordina tutti gli insegnamenti svolti presso le varie Facoltà, che abbiano finalità o caratteristiche comuni. Il personale, i locali, i mezzi finanziari, le attrezzature e i servizi necessari per le attività degli insegnamenti stessi sono assegnati al dipartimento, che ne determina l'utilizzazione mediante deliberazione del consiglio di dipartimento.

Il consiglio di dipartimento è composto dalla totalità dei professori ufficiali e da rappresentanze elette da tutte le altre componenti universitarie; gli statuti dispongono circa i modi di elezione e di funzionamento dei consigli di dipartimento e potranno prevedere la costituzione di giunte esecutive nel caso di consigli particolarmente numerosi.

Il direttore di dipartimento, eletto dal consiglio, ne esegue le deliberazioni ed esercita anche le funzioni amministrative e contabili previste per i direttori d'istituto dalla normativa vigente.

Ogni dipartimento dispone di propria sede. Le Università di cui alla presente legge possono inoltre destinare locali ed attrezzature ad attività comuni a più dipartimenti.

Art. 6.

Tra i dipartimenti di cui all'articolo precedente è comunque compreso il dipartimento di scienze dell'educazione.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In aggiunta alle normali attività didattiche e scientifiche, tale dipartimento, congiuntamente con i dipartimenti specificatamente interessati, organizza, per i laureati dei corsi di laurea che danno accesso all'insegnamento nei vari ordini di scuola, corsi annuali di formazione pedagogica comprendenti il tirocinio didattico. Alla organizzazione dei corsi partecipano gli enti locali interessati e gli organismi della scuola secondaria. A conclusione dei corsi, avranno luogo esami di abilitazione secondo modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, su proposta degli organismi universitari interessati, in analogia a quanto disposto per le prove conclusive dei corsi abilitanti di cui alle disposizioni di legge vigenti nella materia.

Art. 7.

Presso le Università di cui alla presente legge dovrà essere assicurata una residenza per tutto il personale (studentesco, docente, non docente) che non risieda nel rispettivo ambito primario di influenza territoriale. Quota parte di tale residenza dovrà essere realizzata per mezzo di uno o più complessi — dotati di attrezzature complementari quali le sportive, ricreative, associative, sanitarie — da costruirsi a cura dell'amministrazione universitaria. Le altre residenze dovranno essere reperite nell'ambito della edilizia esistente e programmata, con particolare riferimento ai centri storici ed ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, purchè ricadano anch'esse nell'ambito primario dell'influenza territoriale della rispettiva Università.

Tutto il personale universitario (docente, studentesco, non docente) ha l'obbligo di residenza all'interno dell'ambito primario di influenza territoriale della rispettiva Università.

Gli oneri di gestione di tutte le residenze universitarie saranno a carico dei fondi di finanziamento di cui all'articolo 12.

I complessi residenziali delle Università di cui alla presente legge, comunque costituiti, sono compresi fra gli enti di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 8.

Gli studenti che usufruiscono di residenze universitarie non godono dell'assegno di studio. Gli studenti hanno diritto all'uso delle attrezzature extradidattiche universitarie, secondo forme di gestione che assicurino la loro prevalente responsabilità.

Le Università di cui alla presente legge provvedono alla fornitura agli studenti di libri di testo, anche sotto forma di prestito, di materiale d'uso didattico anche di consumo, alle attrezzature di laboratori linguistici, all'organizzazione di viaggi di istruzione in Italia e all'estero, all'assistenza sanitaria, nonché alla manutenzione dei locali e delle attrezzature gestiti direttamente dagli studenti. L'utilizzazione di tali servizi sarà gratuita almeno per gli studenti aventi titolo a concorrere per l'attribuzione e il mantenimento dell'assegno di studio.

Gli oneri relativi saranno a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 12.

Le residenze universitarie sono riservate agli studenti in possesso dei requisiti di merito richiesti per l'attribuzione o il mantenimento dell'assegno di studio universitario.

Art. 9.

Tutti gli edifici usati per didattica e ricerca devono essere ubicati all'interno dei rispettivi ambiti primari dell'influenza territoriale delle due Università.

In particolare gli edifici usati per la didattica dovranno essere accentrati o comunque mutuamente sistemati in modo da assicurare lo scambio interdisciplinare e la possibile libera frequenza degli studenti, qualunque sia il piano di studi da essi adottato. Le Università di cui alla presente legge possono altresì sperimentare altre forme di attività in accordo con la Regione e gli altri enti locali.

Tali attività, le cui sedi materiali dovranno essere realizzate e gestite tramite convenzioni con gli enti locali direttamente interessati, potranno riguardare l'educazione permanente degli adulti, corsi residenziali, seminari, ricerche di interesse territorial-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente specifico, corsi di specializzazione particolari, attività sportive e ricreative, attività di orientamento nella scelta della facoltà universitaria, attività di promozione culturale (mostre, teatro, musei, dibattiti, convegni), corsi estivi, aggiornamento professionale, corsi per stranieri.

Gli oneri relativi saranno a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 12.

Art. 10.

Per le Università di cui alla presente legge è prevista una capienza massima di 15.000 studenti ciascuna, da realizzarsi per fasi successive di ampliamento.

Il primo nucleo per l'avvio delle attività didattiche e di ricerca, complete delle attività collaterali e residenziali, non potrà interessare meno di 3.000 studenti per ogni Università.

I corsi avranno regolare inizio con l'inizio dell'anno accademico successivo alla data in cui sarà stato completato per ognuna delle due Università un primo stralcio di opere edilizie e di attrezzature per didattica, ricerca, residenza ed attività collaterali capaci di assicurare il pieno funzionamento dei servizi per 3.000 studenti.

I Consigli di amministrazione delle due Università fisseranno annualmente il numero di studenti ammissibili per ogni anno successivo ad ogni Facoltà e corso, fino al numero massimo di 15.000, dopo che siano state assicurate le relative disponibilità edilizie.

Art. 11.

I Consigli d'amministrazione delle due Università provvederanno alla realizzazione dei relativi complessi edilizi per mezzo di pubblico concorso nazionale o internazionale, da espletarsi in due o più fasi.

La prima fase riguarderà un concorso di idee mirante a definire l'assetto urbanistico generale del complesso, nelle sue interrelazioni interne ed esterne.

La seconda e le eventuali ulteriori fasi dovranno riguardare i progetti architettonici degli stralci o di settori funzionali o dell'intero complesso.

Art. 12.

Per la costruzione degli edifici e per l'acquisizione delle aree necessarie è destinata la somma di 10 miliardi di lire per l'anno 1974, di cui una quota sarà impiegata per la realizzazione degli edifici del centro residenziale. Lo stanziamento per gli anni successivi verrà determinato nell'ambito del provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580.

Art. 13.

Le spese annue per il funzionamento delle Università di cui alla presente legge fanno ognuna carico:

a) agli stanziamenti di cui ai capitoli 2401 e 2402 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, per i contributi ordinari nonchè per le dotazioni di attrezzature didattiche e scientifiche e per la biblioteca, in misura non inferiore a 1.000 milioni annui;

b) agli stanziamenti di cui al capitolo 2411 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, per provvedere agli oneri generali di manutenzione nonchè per il finanziamento di quanto previsto agli articoli 8 e 9, in misura non inferiore alla cifra di lire 50 mila annue per ogni studente.

Art. 14.

Per le incombenze relative alla costruzione delle Università di cui alla presente legge, nelle more della costituzione dei regolari organi accademici, il Ministro della pubblica istruzione nomina, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ed entro un mese dalla localizzazione di cui all'articolo 1, due diversi Comitati tecnico-amministrativi, con poteri di Consiglio d'amministrazione universitario, composti ognuno da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, un

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, un membro nominato dalla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, un membro designato dalla Regione ed un membro designato dalla Provincia interessata.

Ai predetti Comitati sono demandati i seguenti particolari compiti:

a) procedere alla più precisa scelta delle aree interessate ed alla acquisizione delle stesse, avvalendosi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, entro i 90 giorni successivi al decreto di nomina; per il giudizio di idoneità e per il vincolo delle aree necessarie si dovrà procedere ai sensi dell'articolo 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641;

b) formulare entro gli ulteriori 120 giorni successivi i piani di attuazione delle due Università, precisando fasi e tempi della attuazione medesima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottati dai Comitati ordinatori di cui all'articolo 15;

c) espletare i concorsi di cui all'articolo 11, indicando a tal fine le esigenze didattiche, tecnico-scientifiche e residenziali delle due nuove Università.

I Comitati amministrano le somme messe a disposizione dalla presente legge per la acquisizione delle aree e per l'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature delle nuove Università di cui alla presente legge e cessano dalle loro funzioni all'atto della nomina dei Consigli d'amministrazione delle nuove Università, alle quali effettuano le relative consegne, comunque entro il termine massimo di tre anni dal decreto di nomina.

L'assegnazione di quota parte del personale tecnico-amministrativo di cui all'articolo 19 avviene all'atto della costituzione dei Comitati tecnico-amministrativi.

Con decreto del Ministro competente, di concerto col Ministro del tesoro, sarà provveduto al collocamento fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico di quei componenti i Comitati tecnico-amministrativi che siano dipendenti dello Stato; con lo stesso decreto

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sarà fissato l'ammontare delle indennità speciali spettanti agli altri componenti.

Ogni Comitato tecnico-amministrativo elegge il Rettore dell'Università, che resta in carica fino alla costituzione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 15.

Le attribuzioni che le norme vigenti demandano ai Consigli di facoltà sono esercitate, per ogni Facoltà delle Università di cui alla presente legge, da appositi Comitati ordinatori, ciascuno composto da cinque professori universitari di ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della Facoltà, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le associazioni sindacali del personale docente universitario, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge. Di essi, tre saranno designati dalla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte delle nuove Facoltà, saranno aggregati ai rispettivi Comitati ordinatori.

I Comitati ordinatori, in relazione alle disponibilità edilizie, cureranno la graduale entrata in funzione delle Facoltà.

I Comitati ordinatori cesseranno dalle loro funzioni allorchè alle Facoltà cui essi furono preposti risulteranno assegnati tre professori di ruolo. Comunque, i professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori non possono restare in carica per un periodo di tempo superiore a quattro anni; scaduto tale termine il Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, provvederà alla copertura del numero di cattedre necessario alla regolare costituzione del Consiglio di facoltà.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le vigenti norme, i presidi delle varie Facoltà, i presidi dei Comitati ordinatori, designati dai membri di ciascun Comitato, ne eserciteranno le funzioni.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del te-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

soro, sarà disposto il collocamento fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico dei componenti i Comitati ordinatori che ne facciano richiesta; con lo stesso decreto sarà fissato l'ammontare delle indennità speciali spettanti agli altri componenti.

Art. 16.

Il Comitato tecnico-amministrativo di ogni Università, entro un anno dalla sua costituzione, delibera, sentiti i Comitati ordinari, lo statuto universitario e lo trasmette al Ministro della pubblica istruzione per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* secondo le norme vigenti. Successive modifiche allo statuto vengono adottate con la medesima procedura fino al momento della regolare costituzione del Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

I Consigli d'amministrazione delle Università di cui alla presente legge, che succedono ai Comitati tecnico-amministrativi di cui all'articolo 14, assumono anche funzioni di Senato accademico. Alle sedute di ogni Consiglio d'amministrazione partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante per ognuna delle Facoltà.

La composizione dei Consigli, prevista dalle norme vigenti, viene integrata da due rappresentanti degli assistenti di ruolo, da due rappresentanti dei professori incaricati, da quattro rappresentanti degli studenti, da un rappresentante del personale non docente, da due membri designati dalla Regione e da uno da ognuna delle provincie interessate.

L'elezione dei rappresentanti di ogni categoria, ivi compresi i professori di ruolo nel numero previsto dalle norme vigenti, avviene da parte della totalità della categoria su base di Ateneo; il voto è segreto, e ogni elettore vota per un solo nome.

Le votazioni sono valide, per ogni singola componente, se ha partecipato la metà degli aventi diritto, o un quarto nel caso di stu-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

denti; la mancata validità della designazione di qualche rappresentante non impedisce il regolare funzionamento dell'organo.

Art. 18.

Gli atti di tutti gli organismi universitari sono pubblici.

Sono altresì pubbliche le sedute dei Consigli d'amministrazione, eccettuati i casi in cui la maggioranza di due terzi dei componenti giudichi che per qualche argomento la discussione pubblica sia pregiudiziale all'interesse dell'Università, e dei Consigli di facoltà, eccettuati i casi in cui essi siano chiamati a formulare giudizi su persone.

Art. 19.

Per il personale docente e non docente di tutte le categorie viene assegnata una aliquota non superiore al 5 per cento dei nuovi posti annualmente istituiti ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580.

Art. 20.

Le competenti autorità accademiche potranno affidare incarichi di insegnamento o particolari compiti scientifici a docenti stranieri, con contratti a tempo determinato. Il trattamento di tali docenti sarà pari a quello delle corrispondenti categorie dei docenti delle Università italiane.